



# **COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE**

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA**  
**TASSA SUI RIFIUTI – TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30 Settembre 2020

in vigore dal 1° gennaio 2020

Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 17 Giugno 2021

## INDICE

Articolo 1 .....	4
Oggetto del Regolamento .....	4
Articolo 2 .....	4
Presupposto del tributo .....	4
Articolo 3 .....	4
Definizione di rifiuto .....	4
Articolo 4 .....	4
Soggetto attivo e soggetti passivi.....	4
Articolo 5 .....	5
Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	5
Articolo 6 .....	5
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo .....	5
Articolo 7 .....	7
Determinazione della superficie tassabile.....	7
Articolo 8 .....	8
Produzione di rifiuti speciali.....	8
- riduzioni superficiali - .....	8
Articolo 8 bis .....	9
Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico .....	9
Articolo 9 .....	10
Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.....	10
Articolo 10 .....	10
Determinazione della tariffa del tributo .....	10
Articolo 11 .....	11
Istituzioni scolastiche statali .....	11
Articolo 12 .....	11
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	11
Articolo 13 .....	12
Piano finanziario .....	12
Articolo 14 .....	12
Articolazione delle tariffe del tributo.....	12
Articolo 15 .....	13
Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Articolo 16 .....	14
Tariffa per le utenze non domestiche .....	14
Articolo 17 .....	14
Obbligazione tributaria.....	14
Articolo 18 .....	15
Mancato svolgimento del servizio.....	15
Articolo 19 .....	15
Zone non servite .....	15
Articolo 20 .....	16
Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche .....	16
Articolo 21 .....	16
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche .....	16
Articolo 22 .....	17
Riduzioni per le utenze non domestiche .....	17
Articolo 23 .....	17
Altre agevolazioni .....	17
Articolo 23 bis .....	19

<b>Riduzioni per utenze non domestiche anno 2021 .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 24 .....</b>	<b>20</b>
<b>Cumulo di riduzioni .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 25 .....</b>	<b>20</b>
<b>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 26 .....</b>	<b>20</b>
<b>Tributo giornaliero .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 27 .....</b>	<b>21</b>
<b>Tributo provinciale .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 28 .....</b>	<b>21</b>
<b>Riscossione .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 29 .....</b>	<b>23</b>
<b>Dichiarazione TARI .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 30 .....</b>	<b>25</b>
<b>Rimborsi e compensazione .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 31 .....</b>	<b>25</b>
<b>Funzionario responsabile .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 32 .....</b>	<b>26</b>
<b>Verifiche ed accertamenti .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 33 .....</b>	<b>27</b>
<b>Sanzioni ed interessi .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 34 .....</b>	<b>28</b>
<b>Accertamento con adesione .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 35 .....</b>	<b>28</b>
<b>Riscossione coattiva .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 36 .....</b>	<b>29</b>
<b>Contenzioso .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 37 .....</b>	<b>29</b>
<b>Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 38 .....</b>	<b>29</b>
<b>Norma di rinvio .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 39 .....</b>	<b>29</b>
<b>Norme finali e transitorie .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 40 .....</b>	<b>30</b>
<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>30</b>
<b>ALLEGATO 2 .....</b>	<b>31</b>
<b>ALLEGATO 3 .....</b>	<b>33</b>

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – denominata TARI e di seguito così indicata - istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., le cui disposizioni, ai sensi dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, continuano a trovare applicazione anche successivamente all'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, stabilita dalla predetta norma.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2**

### **Presupposto del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Articolo 3**

### **Definizione di rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 4**

### **Soggetto attivo e soggetti passivi**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI, è il comune di Castiglione Torinese, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Articolo 5**

#### **Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti sul territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte (*sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale*) occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

### **Articolo 6**

#### **Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
    - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
    - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **Articolo 7**

### **Determinazione della superficie tassabile**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile, misurata come segue:
  - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa al netto dei muri e dei pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze.
  - la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione, se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - le superfici dei locali sottotetto sono computate solamente per la parte in cui l'altezza minima rispetto alla copertura sia pari o superiore a mt. 1,50.
  - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, della tariffa di igiene ambientale o della TARES; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.
5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile rimane quella calpestabile.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

**Articolo 8**  
**Produzione di rifiuti speciali**  
**- riduzioni superficiali -**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 30%.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione della percentuale di abbattimento forfettaria di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 marzo al fine di comprovare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali.



In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

### **Articolo 8 bis**

#### **Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.  
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Nel caso la raccolta da parte del servizio pubblico sia effettuata a mezzo di contenitori dislocati presso l'attività che ha comunicato l'intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno in cui è efficace la comunicazione di cui al comma 3, provvede a ritirare i contenitori affidati al

contribuente e sospende, dal 1 gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata.

## **Articolo 9**

### **Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m. e i., le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:
  - 15% di riduzione, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 30% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 40% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 60% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il Kd della corrispondente categoria tariffaria di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile.
3. L'applicazione della riduzione di cui al precedente comma è applicata a consuntivo ed a seguito dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo, previa presentazione apposita richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tale richiesta, da presentarsi ogni anno, deve indicare la quantità e la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo e i relativi codici C.E.R.; alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
  - b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio).
4. L'omessa presentazione della richiesta e della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## **Articolo 10**

### **Determinazione della tariffa del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma

169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **Articolo 11**

### ***Istituzioni scolastiche statali***

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Non sono pertanto tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **Articolo 12**

### ***Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti***

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani-
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera b) della Legge 28/12/2015 n. 208, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, e dal successivo art. 13.

## **Articolo 13**

### **Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **Articolo 14**

### **Articolazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell' **"Allegato 3"** al presente regolamento.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

## **Articolo 15**

### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. Per “utenze domestiche” si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico del dichiarante (l’ intestatario della scheda di famiglia nel caso in cui l’ occupante i locali sia ivi residente, o chi ha a disposizione i locali qualsiasi titolo, negli altri casi).
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell’ anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell’ utenza per più di sessanta giorni nell’ arco dell’ anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l’ assenza sia adeguatamente documentata:
  - i soggetti, iscritti come residenti presso l’ anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - i soggetti, iscritti come residenti presso l’ anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all’ estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con residenza anagrafica in altro Comune, è prevista l’ applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall’ utente nella prevista dichiarazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall’ utente si considera un nucleo di quattro (4) persone, salva la possibilità dell’ autocertificazione da parte del soggetto e dell’ accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa relativa ai locali costituenti di norma pertinenza delle utenze domestiche ed autonomamente denunciati, viene effettuato sulla base di un (1) solo occupante, in assenza dell’ abitazione principale, e negli altri casi con i criteri previsti per l’ immobile di cui costituisce pertinenza, applicando una sola volta la parte variabile della tariffa suddetta.
8. La quota fissa della tariffa dell’ utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , fissato dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1, Tabella 1 a), in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’ utenza (“**Allegato 2**”).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al

rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, sulla base dei valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999, Allegato 1 – Tabella b) ("**Allegato 2**").

10. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione ai sensi del precedente art. 6 comma 1, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui al successivo art 20 comma 1. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena la decadenza dal beneficio.

## **Articolo 16**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'"**Allegato 3**" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 04/11/2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").

## **Articolo 17**

### **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese solare successivo a quello in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il mese solare successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, e/o al numero dei componenti il nucleo familiare, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30, commi 5 e 6.

### **Articolo 18** **Mancato svolgimento del servizio**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 656 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), ed il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del **20%** della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

### **Articolo 19** **Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte zone del territorio comunale interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo al momento della denuncia di occupazione o di variazione. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, ovvero vengano denunciate tardivamente, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in questione.

## **Articolo 20**

### **Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 50% della parte variabile nelle seguenti ipotesi:
  - a. per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - b. per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma 1 compete, a condizione che le utenze vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma 1 lettera b) (abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

## **Articolo 21**

### **Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

- La tariffa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.
- La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal mese successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei



contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Detta agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratorini di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.

- Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge n. 147/2013.

## **Articolo 22**

### ***Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive***

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, per la parte variabile, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

## **Articolo 23**

### ***Altre agevolazioni***

1. Nelle more della definizione dei principi e dei criteri previsti dall'art. 57-bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 e delle successive modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni alle utenze domestiche, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti, il cui nucleo familiare, purché non coabitante con altri nuclei, si trovi nelle seguenti condizioni:
  - a) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzia un valore pari o inferiore a €. 8.000,00;
  - b) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione usufruiscono o hanno

titolo per usufruire di interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa;

- c) ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati:

**INTERVALLI REDDITO ISEE**

da zero a 8.000,00 Euro

da 8.000,01 Euro A 12.000,00 Euro

- d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un valore pari o inferiore a € 14.000,00.

2. Per usufruire delle agevolazioni l'utente dovrà presentare apposita istanza nei termini indicati nella deliberazione annuale delle tariffe.
3. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, da adottare successivamente alla scadenza del termine per presentare le istanze, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione. Nella determinazione della misura delle agevolazioni, che possono essere articolate anche in più fasce e aliquote sino all'esenzione totale della tariffa, deve comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 1;
4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, con applicazione della sanzione e degli interessi, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
5. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata all'utente beneficiario e al soggetto gestore della tassa entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento.
6. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, si provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
8. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie, su presentazione di apposita domanda, a favore di singole categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con onere a carico della fiscalità generale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
9. Le agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo che risultassero non conformi o incompatibili con le disposizioni attuative dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, si intenderanno automaticamente abrogate e da queste ultime sostituite. In presenza di disposizioni normative statali e comunali

regolatrici delle medesime fattispecie dovrà essere assicurata l'applicazione delle disposizioni di maggior favore per gli utenti, ferma restando la disponibilità delle necessarie risorse.

10. In deroga alle misure di tutela per le utenze non domestiche previste con deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, per il solo anno 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, per le utenze non domestiche è prevista una riduzione, applicata sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della TARI dovuta, commisurata ai giorni di chiusura causati dall'emergenza sanitaria COVID-19.
11. Le riduzioni di cui al precedente comma 10 sono applicate su richiesta degli interessati da presentare entro il termine perentorio del **31 ottobre 2020**. Per coloro che faranno richiesta entro il 10 ottobre la riduzione sarà inserita nel documento del saldo. Per chi farà richiesta successivamente, ma comunque entro il termine perentorio del 31 ottobre, verrà emesso un documento di scarico a parte.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### **Articolo 23 bis** **Riduzioni per utenze non domestiche anno 2021**

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte a livello nazionale e locale, per l'anno 2021, per le utenze non domestiche il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2020 abbiano subito una riduzione di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019, è prevista una riduzione dell'80 per cento della parte variabile della tariffa della TARI dovuta. Per le associazioni e gli enti che non svolgono attività commerciale ma svolgono esclusivamente attività istituzionale, si fa riferimento alla riduzione di almeno il 30% delle entrate risultanti dai rispettivi rendiconti. Per le attività economiche la cui attività sia iniziata dopo il 01/01/2020, la riduzione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono applicate su richiesta degli interessati da presentare su appositi moduli entro il termine del 31 luglio 2021. La mancata presentazione della domanda di agevolazione nel termine di cui sopra o la mancata allegazione alla domanda della documentazione richiesta comporta la non ammissione all'agevolazione.
3. Per le utenze non domestiche beneficiarie della riduzione di cui al comma 1 è prevista, nelle more del ricalcolo da parte del soggetto gestore della tariffa, la sospensione della scadenza della rata unica del 31/08/2021. L'importo ricalcolato deve essere versato entro il 31/10/2021.
4. Il termine di cui al comma 2 potrà essere eventualmente prorogato con deliberazione della Giunta Comunale ove se ne ravvisasse la necessità.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da una quota delle risorse del fondo funzioni (cd Fondone) di

cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e art 39 del D.L.34/2020 e dalle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis).

## **Articolo 24**

### **Cumulo di riduzioni**

1. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente regolamento, qualora si rendano applicabili alla TARI più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, applicate in ordine decrescente.
2. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni che si applicano alla sola sulla parte variabile non può comportare una riduzione della tassa superiore all'importo della parte variabile stessa.

## **Articolo 25**

### **Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 e dall'art. 23 bis del presente regolamento, il costo delle riduzioni e delle agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

## **Articolo 26**

### **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per gli eventi patrocinati o organizzati dal comune e per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto che si occupa della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Articolo 27**

### **Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **Articolo 28**

### **Riscossione**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, la tassa, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune o il soggetto incaricato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, nonché gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso dovrà altresì contenere tutte le indicazioni riportate nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro (4) rate. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con

modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta, è determinata sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conteggiate, anche mediante conguaglio compensativo con il tributo riferito alle successive annualità
7. Per il solo anno 2020 le scadenze e le modalità di pagamento sono quelle stabilite con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 12 marzo 2020 e n. 27 del 30 luglio 2020.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00, salvo quanto disposto dal successivo comma 10. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. Analogamente non si procede al rimborso quando l'importo spettante non supera il predetto importo.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 26 del presente regolamento.
11. Ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 29/10/2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, dal 1° giugno 2020 il Comune provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 riscosso con modalità diverse dal versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni normative. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempienza si procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013, applicazione degli interessi di mora e recupero delle spese di notifica.

## **Articolo 29**

### **Dichiarazione TARI**

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - b) per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

#### **UTENZE DOMESTICHE:**

- a. Generalità dell'occupante / detentore / possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario, ai sensi del precedente art. 15*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza;
- i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

## **UTENZE NON DOMESTICHE:**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente e indirizzo PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile
  - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza.
  - i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio, deve essere presentata allo sportello competente, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o tramite PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, se presentata tramite PEC.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
9. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo.
10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovarla. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione



della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
13. La tassa decorre, in seguito all'inizio, alla variazione o alla cessazione dell'occupazione, dal mese solare successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
14. Qualora non sia prevista presentazione di apposita richiesta, secondo specifiche modalità e termini, l'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici di cui al presente regolamento.

### **Articolo 30** **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso previsto per il relativo tributo, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00. Tale somma si intende comprensiva del tributo provinciale.
6. Ai fini delle regolarizzazioni dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi, nonché fra Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013 n. 147.

### **Articolo 31** **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. In caso di gestione esternalizzata del tributo TARI o di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante dell'Ente affidatario del servizio. Le funzioni sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti dell'Ente affidatario.
3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 39 del presente regolamento.

## **Articolo 32**

### **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Funzionario Responsabile svolge tutte le attività necessarie alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti passivi. A tal fine può:
  - a. inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati, ovvero invitarlo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del tributo, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, mediante posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai

riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del singolo tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato, ovvero su apposito conto corrente postale o mediante altri canali di pagamento previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in qualsiasi caso intestati al Comune, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso, fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateizzazione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive alla loro intervenuta definitività.
9. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

### **Articolo 33** **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.e.i. Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). Salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.e.i, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Non è ammessa la definizione agevolata della sanzione di cui al presente comma ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 696 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 697 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, prevista dall'art. 1 comma 698 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, da quando sono diventati esigibili.

### **Articolo 34** **Accertamento con adesione**

7. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

### **Articolo 35** **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ad euro 20, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27 luglio 2017 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i. ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune, escludendo dall'affidamento i tributi e le entrate la cui gestione risulti affidata a soggetti terzi.

## **Articolo 36** **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.

## **Articolo 37** **Trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

## **Articolo 38** **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **Articolo 39** **Norme finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, e fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e s.m.e i. e della Legge

Regionale n. 1/2018 è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione della TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile - che dovrà essere da questi nominato, sulla base del proprio ordinamento - nonché nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione sono inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. n. 158/1999, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, e con riserva di conguaglio nei successivi esercizi.

2. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione o cessazione per fusione, le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi sui rifiuti e servizi, (TIA - TARES e Maggiorazione statale, TARI), per le annualità non prescritte, ciascuna secondo il proprio ordinamento e le proprie deliberazioni, applicando i rispettivi regolamenti comunali. All'atto della sua definitiva liquidazione o cessazione per fusione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune per le partite residue.
3. La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, fino al trasferimento definitivo delle competenze, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue successive modificazioni e della Legge Regionale n. 1/2018.
4. All'atto della fusione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area Vasta (CAV) prevista dall'art. 33 della Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1, il Consiglio Comunale stabilirà con propria deliberazione chi vi subentrerà nella gestione della TARI.
5. La gestione della TARI per l'anno 2020 è disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30 giugno 2020, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018 e sue modifiche e integrazioni.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso relativo alle annualità pregresse della TARI., si applicano le disposizioni vigenti in materia di TARI e le disposizioni di cui al previgente regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 31 luglio 2014, sostituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2020.

#### **Articolo 40** **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. le modifiche introdotte con deliberazione di C.C. n. 30 del 17/06/2021 entrano in vigore dal 01/01/2021

## ALLEGATO 2

### UTENZE DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

	<b><i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i></b>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 o più componenti

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka;

**Ka (n):** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

**CFTdom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

**S tot (n):** superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb} (n) \cdot \mathbf{CUdom}$$

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\Sigma_n \mathbf{N} (n) \cdot \mathbf{Kb} (n)}$$

**QTOTdom:** quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

**N (n):** Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

**Kb (n):** Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

**CVTdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.



## ALLEGATO 3

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

## CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

**TFndom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc;

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

**Kc:** Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

**TVndom (ap, S<sub>ap</sub>):** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

**CUndom:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

**CVTndom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;

**QTOTndom:** quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.